



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE ESAMI DI STATO

Decreto Rettorale n. 1509 del 24 aprile 2020
V.9

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 – Sessioni anno 2020.

IL RETTORE

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, avente ad oggetto "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, di "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTA la Legge 24 luglio 1985, n. 409, con cui è stata istituita la professione sanitaria di Odontoiatra;

VISTO il D.M. 3 dicembre 1985 con cui è stato emanato il "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra";

VISTA la Legge 18 gennaio 1994, n. 59, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";

VISTO il D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare";

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il D.M. 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23.01.2001, recante "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*";

VISTA la nota MIUR n. 736 del 24.03.2003, relativa all'abilitazione per la professione di Farmacista;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 9.07.2007, recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*";

VISTO il D.R. n. 354 del 03.02.2020, con cui è stato emanato il "Regolamento tasse e contributi a.a. 2019-2020" dell'Università degli Studi di Torino e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019, n. 1193, con la quale sono stati indetti per l'anno 2020 gli esami di Stato per le professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001;

VISTA la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale sede d'esame per le abilitazioni di Farmacista, Odontoiatra, Tecnologo Alimentare, Veterinario;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, avente ad oggetto "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito bando che indichi, in conformità a quanto disposto con la sopracitata Ordinanza Ministeriale, modalità e termini per la partecipazione agli esami in questione presso questa sede universitaria;

DECRETA

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019, n. 1193, è emanato il bando allegato, con cui sono indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell'anno 2020 per l'abilitazione delle professioni di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra
- Tecnologo Alimentare
- Veterinario

Il Rettore
(*f.to* Prof. Stefano GEUNA)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
(*f.to* Dott. Massimo BRUNO)



BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE DAL D.P.R. 328/2001 – ANNO 2020

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019, n. 1193, per l'anno 2020 l'Università degli Studi di Torino è sede degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra
- Tecnologo Alimentare
- Veterinario

Art. 1 – Requisiti di ammissione

Per l'ammissione agli esami di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ed equiparate ex D.L. 9 luglio 2009.

Coloro che abbiano conseguito una laurea all'estero, ai fini dell'ammissione, devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana. L'avvenuto riconoscimento può essere autocertificato e la relativa dichiarazione deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame di Stato. Non saranno ammessi candidati e candidate che non risultino in possesso del previsto riconoscimento.

Agli esami sono ammessi coloro che conseguano i requisiti previsti entro la data di inizio di ogni sessione, purché abbiano presentato la domanda di iscrizione entro i termini indicati al successivo art. 2.

Ove previsto, il tirocinio deve essere completato prima della data di inizio degli esami di Stato, salvo diverse disposizioni legate allo stato di emergenza sanitaria.

Coloro che al momento della presentazione della domanda non lo abbiano terminato devono dichiarare che lo completeranno prima dell'inizio degli esami di Stato, indicando la data di previsto compimento.

Art. 2 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 citata in premessa.

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle professioni indicate nell'Ordinanza medesima.

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito riportati:

- per la **prima sessione**: dalle ore 00.00 del **27 aprile** alle **ore 13.00** del **22 maggio 2020**;
 - per la **seconda sessione**: dalle ore 00.00 del **21 settembre** alle **ore 13.00** del **16 ottobre 2020**;
 - Coloro che conseguiranno i requisiti di ammissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque prima della data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri/le altre candidati/candidate, dichiarando di avere presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea e precisandone la data.
- L'ammissione si intende "sotto condizione" e sarà subordinata al conseguimento dei previsti requisiti entro la data d'inizio della sessione d'esame.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione di seguito elencata, dovrà essere presentata entro i termini prescritti e con modalità on-line, attraverso la sezione di Ateneo "MyUniTO".

Per l'accesso al sistema saranno necessarie le credenziali SCU (Sistema di credenziali Unificato) costituite da username e password che consentono l'accesso all'area riservata personale.

Le indicazioni per l'accesso saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alla sessione d'esame:

<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato> (selezionando la professione di riferimento).

Non è ammessa la presentazione della domanda via fax, con e-mail oppure con pec.

Coloro che non provvedono a presentare la domanda nei termini e con le modalità indicate saranno esclusi dalla sessione d'esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Non saranno ammessi coloro che abbiano presentato una domanda non sottoscritta o non completa della documentazione richiesta.

Si precisa che il solo pagamento delle tasse e contributi previsti non costituisce iscrizione all'esame di Stato.

Saranno accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute.

L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Qualora il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

La domanda, sottoscritta, dovrà essere caricata sulla procedura on-line unitamente a scansione della seguente documentazione:

- ricevuta di versamento della tassa erariale di ammissione agli esami, corrispondente a € 49,58, da effettuare utilizzando il modulo apposito (MOD. F-23), che può essere reperito direttamente presso gli sportelli bancari. Tale modulo deve essere compilato indicando nel campo "CODICE TRIBUTO" il codice: **729T**. Nel campo "UFFICIO O ENTE" occorre inserire il codice dell'Ufficio delle Entrate relativo al proprio domicilio fiscale. Per conoscere tale codice è possibile consultare il sito internet: www.agenziaentrate.gov.it;
- attestazione di versamento della tassa di iscrizione, pari a € 365,00;
- attestazione di versamento della tassa rilascio diploma originale, pari a € 50,00;
- codice fiscale;
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione relativa all'avvenuta presentazione della domanda di laurea (esclusivamente per coloro che siano in attesa di conseguire il titolo di ammissione);
- dichiarazione finalizzata alla tutela della salute della madre e del nascituro (per tutte le domande presentate da candidate per le professioni di Farmacista, Odontoiatra, Veterinario);

Inoltre:

- per la professione di Odontoiatra occorre compilare e allegare la scansione, firmata, della scheda contenente la scelta delle materie affini;
- per la professione di Veterinario occorre allegare la dichiarazione relativa al compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dall'università presso cui è stato conseguito il titolo;
- coloro che abbiano conseguito la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche ai sensi dell'ordinamento *previgente* al D.M. 509/1999 che intendono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, devono allegare una dichiarazione dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

I versamenti della tassa di iscrizione (€ 365,00) e della tassa rilascio diploma originale (€ 50,00) dovranno essere effettuati utilizzando il MAV che viene generato dalla procedura di iscrizione oppure attraverso il canale PagoPA.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare ad una precedente sessione d'esame a cui siano risultati assenti o respinti, ai fini di una nuova iscrizione dovranno presentare nuovamente istanza di ammissione con le modalità e nei termini sopra indicati.

In tali casi i candidati e le candidate sono tenuti al versamento per intero della tassa di iscrizione pari a € 365,00 e della tassa erariale di ammissione pari a € 49,58; sono invece esentati dal pagamento della tassa rilascio diploma originale di € 50,00 (purché non ne abbiano chiesto in precedenza il rimborso).

Per quanto attiene alla tassa rilascio diploma originale, coloro che ai fini di una precedente iscrizione hanno versato la somma di € 26,00 (importo in vigore dalla prima sessione 2011 alla prima sessione 2014), sono tenuti a versare la quota integrativa di € 24,00 all'atto della nuova iscrizione.

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla prova d'esame con riserva. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Prima dell'inizio delle prove d'esame tutti i candidati e tutte le candidate riceveranno una e-mail contenente la password da utilizzare per consultare gli esiti di ogni prova che verranno pubblicati nella pagina web dedicata all'esame (www.unito.it – Didattica – Esami di Stato, selezionando professione e sessione).

Art. 3 - Tutela della maternità

L'Università di Torino tutela la salute delle madri candidate agli esami di Stato abilitanti all'esercizio professionale, nonché quella del nascituro, in applicazione al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 106/2009) e al D.Lgs. 151/2001.

Per gli esami abilitanti alle professioni di Farmacista, Odontoiatra e Veterinario, al fine di consentire una idonea organizzazione delle prove, all'atto dell'iscrizione tutte le candidate sono tenute a dichiarare lo stato di gravidanza/non gravidanza, allegando la "Dichiarazione finalizzata alla tutela della salute della madre e del nascituro".

Sono inoltre tenute ad informare tempestivamente la Commissione esaminatrice e la Sezione Esami di Stato qualora una eventuale gravidanza sopraggiunga successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Analogamente, sono tenute a comunicare se alla data di inizio delle prove d'esame abbiano un neonato con meno di tre mesi di vita.



Art. 4 - Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50%, sono tenuti a indicare, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione on-line, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell'esame e/o di tempo aggiuntivo (sino al 50% in più) eventualmente necessario.

Ai fini della concessione dei benefici richiesti, sarà necessario provvedere al caricamento della documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis), secondo le modalità che saranno indicate sulla pagina dedicata alla sessione d'esame.

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario.

I candidati e le candidate con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, sono tenuti a indicare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione on-line le loro necessità, allegando la certificazione secondo le modalità che saranno indicate sulla pagina dedicata alla sessione d'esame.

Le richieste potranno prevedere:

- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (sino al 30% in più);
- calcolatrice non scientifica
- la figura di un Lettore, individuato dall'Università, che legga i quesiti al candidato/alla candidata;
- video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore).

Salvo diverse indicazioni, non sono ammessi altri strumenti, quali per esempio: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale, tablet, smartphone.

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (riferimento ICD-10 codice F81.0-1-2-3-8(disgrafia) e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione DSA.

Sarà cura del candidato/della candidata produrre idonea documentazione scritta comprovante l'accREDITAMENTO dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all'interno della certificazione.

La diagnosi effettuata da specialisti o strutture private (non accreditati), potrà essere accettata solo se convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario.

La decisione in merito all'accoglimento di ciascuna richiesta spetta alla Commissione giudicatrice, la quale potrà avvalersi del supporto di Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni, i quali accerteranno che la documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti richiesti.

I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA (riconosciuta dalla normativa italiana) rilasciata nel Paese di residenza; qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è necessaria una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 5 – Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale individua il Presidente fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti Ordini professionali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Eventuali sostituzioni di commissari rinunciatari saranno disposte con provvedimento del Rettore. Questo Ateneo, con apposito provvedimento, affiderà le operazioni di segreteria di ogni Commissione a incaricati scelti tra il proprio personale.

Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e qualora nella Commissione esaminatrice manchino esperti in una delle discipline in cui debbano svolgersi le prove d'esame, il Presidente di ogni Commissione ha la facoltà di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa "membri esperti". I membri aggregati non possono sostituire alcun membro della commissione, ma partecipare assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti limitatamente ai candidati e alle candidate per i quali abbiano contribuito alla valutazione.

Qualora la Commissione esaminatrice ne faccia richiesta, anche in relazione al numero di iscritti, potrà essere nominata una Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. Detta Commissione sarà composta da personale in servizio presso l'Ateneo.

Nella prima seduta della Commissione esaminatrice, il Presidente affida a uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dai componenti della Commissione medesima.

Al termine delle prove, la Commissione riassume i risultati dell'esame e assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ogni prova.

Art. 6 – Prove d'Esame

Sulla base di quanto stabilito con l'Ordinanza Ministeriale citata in premessa, gli esami avranno inizio il giorno 16 giugno 2020 per la prima sessione e il giorno 16 novembre 2020 per la seconda sessione.

Ogni Commissione stabilirà in autonomia le date di svolgimento delle prove successive alla prima.

Il calendario d'esame verrà reso noto sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unito.it/didattica/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione.

Le prove saranno tese ad accertare l'organica preparazione di base nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Ogni prova è propedeutica alla successiva.

I candidati e le candidate dovranno attenersi alle istruzioni comunicate dalla Commissione esaminatrice in ordine allo svolgimento delle prove, pena l'esclusione dall'esame.

Coloro che siano dichiarati non idonei possono ripetere l'esame nella sessione successiva e sono tenuti a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la domanda entro i termini prescritti.

Art. 7 – Misure eccezionali per le prove d'esame

Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame potranno essere definite anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e sulla base delle disposizioni che saranno fornite dal Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 8 – Pubblicità degli atti

La composizione della Commissione esaminatrice, il calendario d'esame, l'elenco di coloro per i quali è stata accettata la domanda di iscrizione, l'elenco di coloro che sono ammessi ad ogni prova, l'elenco dei candidati e delle candidate che hanno conseguito l'abilitazione e ogni avviso o comunicazione della Commissione viene reso noto con pubblicazione sul sito web, alle pagine dedicate ad ogni sessione d'esame.



Nell'ottica di contemperare le esigenze di trasparenza e di tutela della privacy, i dati sopra citati saranno pubblicati in formato protetto da password, la quale viene fornita ai candidati e alle candidate secondo le modalità di cui all'art. 2.

Gli elenchi pubblicati conterranno unicamente i nominativi di coloro che avranno ottenuto esito favorevole.

La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto i candidati e le candidate sono tenuti a prenderne visione.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.

Sulla base delle vigenti disposizioni, nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino sarà pubblicato l'elenco di coloro che hanno superato gli esami di abilitazione.

Art. 9 – Rilascio dell'attestato di abilitazione

Il Diploma di abilitazione all'esercizio della professione sarà reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Sulle pagine web dell'Università di Torino dedicate agli esami di Stato verrà data comunicazione circa la disponibilità dei diplomi originali.

In attesa del Diploma originale, può essere rilasciato, a richiesta, l'attestato sostitutivo.

Nessun attestato potrà essere consegnato se non sia prima pervenuta conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato.

Ai fini del rilascio del diploma, ovvero di certificazioni o attestazioni relative al superamento dell'esame di Stato, occorre dimostrare l'avvenuto assolvimento della tassa di abilitazione professionale. Tale tassa deve essere versata a favore dell'Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata conseguita la laurea prevista per l'ammissione all'esame di Stato.

L'importo è stabilito autonomamente da ogni regione.

Coloro che abbiano conseguito la laurea in Piemonte possono consultare importo e modalità di pagamento sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (www.edisu.piemonte.it), oppure sulle pagine web dell'Università dedicate agli esami di Stato (<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/adempimenti-dopo-labilitazione>).

Coloro che abbiano conseguito il titolo in altre regioni dovranno invece rivolgersi all'Università ove è stata conseguita la laurea per avere indicazioni circa le modalità di pagamento.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione all'esame e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di conservazione si specifica quanto segue: l'anagrafica di soggetti che abbiano sostenuto la prova può essere conservata dall'Ateneo anche per interesse storico; i documenti in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova o le risposte sono conservati per cinque anni. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo per proporre reclamo.

Gli interessati/le interessate possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.

Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando.

L'eventuale rifiuto di conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati; ne consegue l'impossibilità di attivare le procedure di ammissione all'esame di Stato e quindi l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.

I dati conferiti saranno comunicati agli Ordini professionali, al Ministero, dell'Università e della Ricerca e alle Università presso cui è stato conseguito il titolo, con riferimento ai candidati e candidate che risultino laureati in altre atenei.

Potranno inoltre essere comunicati all'esterno dell'Ateneo per finalità connesse allo svolgimento dell'esame stesso, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e nell'ambito delle verifiche circa la veridicità delle autocertificazioni rese. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

I candidati e le candidate potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, presentando istanza alla Sezione Esami di Stato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Vicolo Benevello 3/a – 10124 Torino. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia e a eventuali disposizioni eccezionali che potranno essere emanate.

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento coloro che partecipano agli esami di Stato indetti con il presente bando per mancata osservazione delle disposizioni ivi contenute o per difetto dei requisiti richiesti.

Il Rettore

(f.to Prof. Stefano GEUNA)

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

(f.to Dott. Massimo BRUNO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.